



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Francesca Maria Carini

PREMESSO	<p>che con atto di citazione in rinnovazione notificato in data 15 dicembre 2021, la BFF Bank s.p.a. ha citato in giudizio l’Azienda Ospedaliera Policlinico “Paolo Giaccone”, al fine di ottenerne la condanna al pagamento dei crediti di cui la stessa era divenuta titolare in virtù di contratti di cessione di credito <i>pro soluto</i>;</p> <p>che, in particolare, la BFF Bank s.p.a. ha richiesto il pagamento di € 2.114.675,20 per sorte capitale, interessi moratori su detta sorte, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte (scaduti da almeno sei mesi alla data di notifica della citazione); € 5.440,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 e s.m.i., € 405.382,12 a titolo di interessi di mora su note di debito per interessi, interessi anatocistici su detti interessi di mora di cui alle note di debito interessi, relativo risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 e ss.mm.ii. ed infine € 27.800,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi del citato art. 6 per fatture ulteriori rispetto sia a quelle costituenti la sorte sia a quelle che hanno generato gli interessi di cui alle note di debito;</p> <p>che l’A.O.U.P., costituitasi in giudizio col patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, ha eccepito l’infondatezza delle avverse pretese in ordine alla ricezione delle fatture depositate e la spettanza delle somme dovute, non avendo controparte prodotto elementi documentali sufficienti a dimostrare l’esistenza del credito;</p> <p>che l’Avvocatura ha contestato, altresì, l’effettiva debenza degli interessi di mora, dal momento che i debiti delle Pubbliche Amministrazioni sono per legge <i>querabile</i> e, dunque, non soggetti alla mora <i>ex re</i>, nonché la fondatezza del diritto al risarcimento ex D.Lgs. n. 231/02 ss.mm.ii., stante il mancato raggiungimento della prova di un maggior danno subito dalla società a seguito dell’esperimento del recupero giudiziale, comunque riconducibile per legge ad ogni singola azione legale effettivamente intentata;</p> <p>che, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con memoria del 1 dicembre 2023, ha altresì contestato la debenza della sorte capitale azionata in virtù delle cessioni effettuate dalla Cooperativa Italy Emergenza, non essendo stata fornita da parte attrice prova del titolo originario;</p> <p>che la B.F.F. Bank, in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha rideterminato l’importo richiesto a titolo di sorte capitale in € 1.695.181,80, per ridurlo successivamente, in sede di comparsa conclusionale del 01/12/2023, ad € 1.581.281,34;</p> <p>che, decorsi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, cpc., la causa è stata posta in decisione all’udienza cartolare del 2 aprile 2025;</p> <p>che con la sentenza n. 1763/2025 pubblicata il 22 aprile 2025 il Giudice istruttore, definitivamente pronunciandosi, ha statuito che:</p> <ol style="list-style-type: none">1) nulla fosse dovuto in ordine ai crediti ceduti da Zimmer, Diasorin (per le sole fatture di cui al doc. A01), Telecom Italia, Ferring, A. Menarini, GE Capital, Hikma Italia (per le sole fatture di cui al doc. A01), Curium Italy, Glaxosmithkline, Bristol Myer, Bracco Imaging, Viatrix e Leaseplan, stante l’intervenuto pagamento, di cui dava atto finanche la B.F.F. Bank in sede di comparsa conclusionale;2) del pari, nulla fosse dovuto in ordine ai crediti ceduti da Beckman, Amgen s.r.l, Takeda Italia, Air Liquide Bazter Spa, Pfizer Italia, in quanto non si rivenivano in atti le fatture azionate;
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>3) l'A.O.U.P, stante la mancata contestazione dell'esecuzione delle relative prestazioni, era debitrice di € 63.852,65 a titolo di sorte capitale per le seguenti n. 20 fatture:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ n. 1 fattura n. 50478803 del 2018 di € 6.260,00 – cedente Abbott; ✓ n. 6 fatture n. 19015078, 19067367 e 19068364 del 2019 18035184, 18037207 e 18041860 del 2018 di importo complessivo pari a € 18.076,52 – cedente Baxter; ✓ n. 1 fattura n. 3931 del 09/12/2011 di € 26,40 – cedente Laboratori Guidotti; ✓ n. 1 fattura n. 1508103925 del 10/03/2015 di € 100,00 – cedente Bracco; ✓ n. 1 fattura n. 524723 del 25/09/2008 di € 223,80 – cedente A. Menarini Diagnostics; ✓ n. 4 fatture n. 2018309153 del 2018 e 2020302814, 2020302341 e 2020302680 del 2020, di importo complessivo pari ad € 32.165,00 – cedente Diasorin; ✓ n. 3 fatture n. PA-0007299, PA-0012750 e PA-0012751 del 2018 di importo complessivo pari a 1.357,60 – cedente Hikma. ✓ N.3 fatture n. 2018/117890, 2018/167369, 2018/164118 di importo complessivo pari ad € 5.643,33 – cedente Mylan. <p>4) che alla prefata sorte capitale debbano aggiungersi gli interessi moratori ex artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 da calcolare dal giorno successivo della scadenza del termine di pagamento previsto per ogni singola fattura, fino all'effettivo soddisfo nonché, in relazione alle medesime fatture, gli interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi dalla data di notifica dell'atto di citazione;</p> <p>5) che, in ordine alla cessione delle fatture di Italy Emergenza, <i>“Non avendo parte attrice assolto all'onere di provare il titolo contrattuale posto alla base della propria pretesa con riferimento ai crediti riconducibili alla cedente Italy Emergenza Società Cooperativa, nulla è dovuto a BFF con riferimento alle relative fatture.”</i></p> <p>6) che non fosse fondata la richiesta, azionata in via subordinata, del risarcimento per ingiustificato arricchimento, stante la mancanza di prova del credito, in ordine agli importi non riconosciuti;</p> <p>7) che in ordine alla richiesta di risarcimento ex art. 6 D.lgs n. 231/02 ss.mm.ii., vada riconosciuto l'importo di € 2.400,00 (importo di €. 40,00 per n. 60 fatture, di cui 20 risultanti insolute alla data di pubblicazione della sentenza, e n. 40 pagate in ritardo in corso di causa);</p> <p>8) che, in ordine alle note di debito, vadano riconosciuti unicamente gli interessi anatocistici relativi agli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi dalla notifica dell'atto di citazione, avendo la B.F.F. Bank dato atto, in sede di comparsa conclusionale che <i>“l'azienda in corso di giudizio ha provveduto al pagamento dei relativi interessi di mora di cui alle note debito, azzerati”</i>;</p> <p>9) che, in ordine alle spese di lite, l'A.O.U.P. deve alla B.F.F. Bank € 7.052,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta e rimborso spese vive documentate pari a €1.713,00;</p>
<p>DATO ATTO</p>	<p>che la proponente Unità di Staff ha proceduto autonomamente al conteggio dei prefati interessi, in ordine ai documenti contabili riconosciuti a titolo di sorte capitale ed oggetto delle prefate cessioni, giungendo alle seguenti conclusioni:</p> <p>-in ordine alla cessione “Laboratori Guidotti” (n.1 fattura del 09/12/2011) sono dovuti € 28,56 a titolo di interessi di mora (calcolati dal 09/02/2021 al 15/11/2025) ed € 7,38 a titolo di interessi anatocistici (calcolati dal 15/12/2021 data di notifica dell'atto di citazione in riassunzione al 15/11/2025) per un totale</p>

di **€ 35,94**;

-in ordine alla cessione "Abbott" (n.1 fattura del 27 dicembre 2018) sono dovuti **€ 3.995,50** a titolo di interessi di mora (calcolati dal 25/02/2019 al 15/11/2025) ed **€ 486,02** a titolo di interessi anatocistici (calcolati dal 15/12/2021 al 15/11/2021) per un totale di **€ 4.481,52**;

-in ordine alla cessione "Bracco" (n.1 fattura del 10/03/2015) sono dovuti **€ 94,26** a titolo di interessi di mora (dall' 11/05/2015 al 15/11/2025) ed **€ 49,19** a titolo di interessi anatocistici (calcolati dal 15/12/2021 al 15/11/2025) per un totale di **€ 143,45**;

-in ordine alla cessione Menarini Diagnostics (n.1 fattura del 25/09/2008) sono dovuti **€ 302,33** (dal 25 novembre 2008 al 15/11/2025) a titolo di interessi di mora ed **€ 79,15** a titolo di interessi anatocistici (calcolati dal 15/12/2021 al 15/11/2025) per un totale di **€ 381,48**;

- in ordine alla cessione Hikma (n3 fatture del 22/11/2018) sono dovuti **€ 876,33** (dal 23 gennaio 2019 al 15/11/2025) a titolo di interessi di mora ed **€ 109,47** a titolo di interessi anatocistici (calcolati dal 15/12/2021 al 15/11/2025) per un totale di **€ 985,80**;

-in ordine alla cessione Mylan:

a) fattura n.2018/117890 sono dovuti **€ 1.803,48** a titolo di interessi di mora ed **€ 239,57** a titolo di interessi anatocistici per un totale di **€ 2.403,05**;

b) fattura n. 2018/167369 sono dovuti **€ 1.519,53** a titolo di interessi di mora ed **€ 189,07** a titolo di interessi anatocistici per un totale di **€ 1.708,60**;

c) fattura n. 2018 164118 sono dovuti **€ 366,68** a titolo di interessi di mora ed **45,83** a titolo di interessi anatocistici per un totale di **€ 412,51**;

-in ordine alla cessione Baxter:

a) fattura n. 2019/ 19015078 sono dovuti **€ 5.580,41** a titolo di interessi di mora ed **€ 656,10** a titolo di interessi anatocistici per un totale di **€ 6.236,51**;

b) fattura n. 2019/ 19067367 sono dovuti **€ 2.021,38** a titolo di interessi di mora ed **€ 213,37** a titolo di interessi anatocistici per un totale di **€ 2.234,75**;

c) fattura n. 2019/19068364 sono dovuti **€ 2.087,15** a titolo di interessi di mora ed **€ 220,07** a titolo di interessi anatocistici per un totale di **€ 2.307,22**;

d) fattura n. 2018/18035184 sono dovuti **€ 1.711,56** a titolo di interessi di mora ed **€ 250,19** a titolo di interessi anatocistici per un tale di **€ 1.961,75**;

e) fattura n. 2018/18037207 sono dovuti **€ 253,41** a titolo di interessi di mora ed **€ 36,98** a titolo di interessi anatocistici per un totale di **€ 290,39**;

f) fattura n. 2018/18041860 sono dovuti **€ 578,47** a titolo di interessi di mora ed **€ 83,77** a titolo di interessi anatocistici per un totale di **€ 662,24**;

-in ordine alla cessione Diasorin:

a) fattura n.2018/ 309153 sono dovuti **€ 11.134,48** a titolo di interessi di mora ed **€ 1.424,38** a titolo di interessi anatocistici, per un totale di **€12.558,86**;

b) fattura n. 2020/302341 sono dovuti **€ 6.642,63** a titolo di interessi di mora ed **€ 465,34** a titolo di interessi anatocistici, per un totale di **€ 7.107,97**;

c) fattura n. 2020/302680 sono dovuti **€ 487,05** a titolo di interessi di mora ed **33,72** a titolo di interessi anatocistici, per un totale di **€ 520,77**;

d) fattura n.2020/302814 sono dovuti **€ 1.053,55** a titolo di interessi di mora ed **€ 72,34** a titolo di interessi anatocistici, per un totale di **€ 1.125,89**;

che, per le ragioni sopra esposte, il totale degli interessi di mora e anatocistici dovuti dall'A.O.U.P. giusta sentenza n. 1763/2025 in ordine alle fatture per sorte capitale azionata è, dunque, pari a **€ 45.558,70**;

-che, in ordine agli interessi anatocistici relativi alle note di debito azionate, il totale del dovuto è invece pari ad **€ 166.401,58** (calcolato dal 15/12/2021 al 15/11/2025 sul totale di € 405.382,12);

DATO ATTO	<p>che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha espresso pare di non appello con nota pervenuta al protocollo generale n. 25535/2025;</p> <p>che la predetta sentenza è stata notificata, ai fini esecutivi, dai legali difensori della BFF Bank con nota pec assunta al protocollo generale n. 35029 del 07 giugno 2025;</p> <p>che l'istruttoria prodromica all'adozione della presente è risultata al quanto complessa, posto che, non solo si è dovuto estrarre l'intero fascicolo di causa dal PST Giustizia a fronte delle difficoltà rappresentate dall'Avvocatura di inoltro della copiosa produzione di controparte, ma anche che si è dovuto confrontare la stessa con le risultanze dell'Area Economico Finanziaria;</p>
DATO ATTO	<p>che, per le ragioni sopra rassegnate, risultano pertanto dovute alla B.F.F. Bank giusta sentenza n. 1763/2025:</p> <p>-€ 63.852,65 a titolo di sorte capitale relativamente alle fatture sopracitate e analiticamente indicate nella prefata sentenza;</p> <p>-€2.400,00 in ordine alla richiesta di risarcimento ex art. 6 D.lgs n. 231/02 ss.mm.ii.;</p> <p>-€ 45.558,70 a titolo di interessi di mora ed anatocistici calcolati sulla sorte capitale;</p> <p>-€ 166.401,58 a titolo di interessi anatocistici calcolati sulle note di debito;</p> <p>-€ 12.002,71 a titolo di spese di lite, comprensive di IVA, CPA e spese vive;</p>
RAVVISAT A	la necessità di dotare il presente atto della clausola d'immediata esecuzione al fine da evitare l'avvio di azioni esecutive;
DATO ATTO	che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

PROPONE DI

PRENDERE ATTO	della sentenza n. 1763/2025 resa dal Tribunale di Palermo III Sez. Civ. nel procedimento civile recante R.G. n.281/2021;
LIQUIDARE E PAGARE	gli importi dovuti alla B.F.F. Bank s.p.a. a titolo di sorte capitale, relativi interessi anatocistici e di mora, interessi anatocistici sulle note di debito ed indennizzo ex art. 6.2 D.lgs.192/12 e spese di lite;
AUTORIZZAR E	<p>pertanto, l'Area Economico-Finanziaria ad emettere il seguente ordinativo di pagamento:</p> <p>- € 290.215,64 in favore della B.F.F. Bank s.p.a;</p>
IMPUTARE	<p>il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, pari ad € 290.215,64 nei seguenti termini:</p> <p>-€ 63.852,65 a titolo di sorte capitale sul conto 8.02.02.03.1801 "<i>Altre Sopravvenienze passive verso terzi</i>";</p> <p>- € 214.360,28 a titolo di interessi di mora ed anatocistici calcolati sulla sorte capitale, di interessi anatocistici calcolati sulle note di debito e di risarcimento danno ex art. 6 D.lgs n. 231/02 ss.mm.ii. sul conto 6.03.03.01.0104 "<i>Altri interessi ed oneri finanziari verso fornitori</i>";</p> <p>-€ 12.002,71 a titolo di spese legali sul conto 5.09.03.02.0101 <i>Spese legali per contenzioso</i> anno 2025.</p>

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
Ritenuto di condividerne il contenuto;
Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.